



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

**BACCOMANDATA**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0250913 09/04/2013 09,00

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Destinatario: Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Classifica: 4.1.1.



**21 PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE DEI RI-  
FIUTI**

Parco Comola Ricci 40, Is.  
C  
80130 - NAPOLI

N. Pratica: \_\_\_\_\_

Oggetto: 1737/2013 CC

Giudice di Pace di Lacedonia

Comune di Aquilonia c/ Regione Campania

Si trasmette copia dell'atto di cui all'oggetto, significando che per consentire gli adempimenti di rito, codesta Area, dovrà far pervenire a questa Avvocatura, entro 10 giorni dalla presente, una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile per l'esame della pratica e copia dei documenti idonei per supportare l'azione difensiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Fabrizio Nicotro -

Avv. Luongo  
Tel. 081/7963768

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Programmazione e Gestione dei Rifiuti  
**22 APR. 2013**  
**PRESA IN CARICO**

Studio Legale  
Giancarlo Vivolo  
Avvocato

1232/13

COPIA

GIUDICE DI PACE DI LACEDONIA  
ATTO DI CITAZIONE

\*\*\*

Per : Comune di Aquilonia (AV), c.f. 82001830643, in persona del sindaco  
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Vivolo (c.f. VVLGCR75R23A489K), presso  
il cui studio sito in Bisaccia alla Via XXIII Luglio, 1, elettivamente domicilia, giusta  
Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2013 allegata al fascicolo e giusta  
mandato a margine del presente atto;  
(Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo di pec  
[avv.giancarlovivolo@pec.it](mailto:avv.giancarlovivolo@pec.it) oppure al fax nr. 082789669)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. 01 SETTORE 01  
07 MAR 2013  
UFFICIO SMISTAMENTO MANDATI  
RICEZIONE ATTI

Dot. Donato  
nella quale di  
Comune di  
Aquilonia, giusta delibera  
Giunta n. 19 del  
19/02/2013 delego a  
rappresentare e difendere il  
Comune di Aquilonia nel  
giudizio civile contro la  
Regione Campania presso il  
Giudice di Pace di  
Lacedonia, ed in ogni suo  
successivo stato e grado,  
anche esecutivo, l'avv.  
Giancarlo Vivolo  
conferendogli all'uopo ogni  
più ampia facoltà di legge,  
quindi anche quella di  
transigere, chiamare in causa  
un terzo, di richiedere  
prezzi, proporre domande  
riconvenzionali, precettare,  
inquotere somme e rilasciare  
quietanze, sottoscrivere gli  
atti tutti, associare a sé altri  
difensori e nominare periti e  
consulenti, eleggere domicili  
e modi e nei luoghi che  
riterrate opportuni per  
l'adempimento del mandato,  
dando sin da ora per rato e  
confermato il Vs operato.  
Dichiaro di essere stato  
informato ai sensi dell'art. 4,  
comma, del d.lgs. n.  
28/2010 della possibilità di  
ricorrere al procedimento di  
mediazione ivi previsto e dei  
benefici fiscali di cui agli  
artt. 17 e 20 del medesimo  
decreto.  
Dichiaro di aver ricevuto  
l'informativa di cui al Dlgs  
118/03 e presto il consenso  
al trattamento dei dati  
personali anche sensibili.  
Confermo ed approvo sin  
d'ora il Vostro operato ed  
eleggo domicilio come in  
atti.

PREMESSA

- 1) In data 24/12/2009 il Comune di Aquilonia con la determinazione  
dell'Ufficio Tecnico n. 190 del 24/12/2009, emanata a seguito del DGR 1169/2008  
"Finanziamento Piano Comunale per la Raccolta Differenziata" di cui al Decreto  
Dirigenziale n. 78 del 27/10/2009 con cui venivano destinati a favore del Comune  
carico dei fondi POR CAMPANIA 2007/2013 € 19.629,00 per l'acquisto  
apparecchiature per la raccolta differenziata, deliberava l'affidamento di tale  
fornitura alla ditta R.D. Italia Raccolta Differenziata srl, la quale accettava l'incarico  
"alle condizioni contenute nell'allegato contratto innanzi richiamato" (vedi art.  
Determinazione, allegata);
- 2) Il contratto sottoscritto dalle parti all'art. 4 "MODALITA' DI  
PAGAMENTO" prevedeva espressamente che l'importo complessivo della  
macchina sarebbe stato corrisposto in un'unica soluzione ad avvenuto accredito dei  
fondi da parte della Regione Campania;
- 3) D'altronde il Comune, avvisando di ciò anche la ditta appaltatrice che  
accettava senza riserve, condizionava l'acquisto della macchina all'accredito delle  
somme perché il bilancio non permetteva un simile esborso senza la relativa  
copertura finanziaria del contributo regionale;
- 4) In data 23/06/2010, a seguito di una diffida del legale della RD srl per  
ottenere il pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione Comunale sollecitava  
alla Regione Campania l'accredito dei fondi (vedi allegato) inviando tutta la  
documentazione necessaria e facendo presente l'urgenza del caso anche per evitare  
inutili aggravii di spese per eventuali contenziosi;

Per autentica  
Giunta Regionale della Campania  
07 MAR 2013

5) In data 25/01/2010, a seguito del suddetto sollecito, la Regione, con la nota n. 2010 0973456 del 03/12/2010 (*vedi allegato*) etichettando il caso come *urgente*, accreditava un acconto di € 5.878,70 che veniva prontamente girato in pagamento alla RD srl;

6) A seguito di successivi solleciti inoltrati per l'accredito del saldo, la Regione Campania con nota del 30/08/2011 richiedeva ulteriore documentazione che veniva prontamente inviata in data 6/09/2011 (*vedi allegato*);

7) Ulteriore sollecito veniva inoltrato in data 01/09/2011 dal legale della RD srl (*vedi allegato*), questa volta correttamente, direttamente al dirigente della Programmazione e Gestione Rifiuti della Regione Campania, e solo per conoscenza al Comune di Aquilonia. In quest'ultima lettera il legale della RD srl riconosceva che il Comune ha adottato tutte le misure e gli adempimenti necessari previsti per l'accredito del saldo : "il Comune ha provveduto tempestivamente ad inviare suddetta documentazione e il vs. spett. ufficio in data 13/07/11 con Decreto di liquidazione n° 21, ha completato la sua procedura, promettendo (nei contatti telefonici con la mia assistita) il saldo a breve";

8) Da ciò si evince che alcun addebito o responsabilità può essere mosso all'operato del Comune di Aquilonia che ha fatto tutto quanto era in suo dovere e potere per adempiere in tempi rapidi al pagamento del macchinario;

9) Sempre nella lettera dell'1/09/2011 il legale della RD srl comunica che vi erano stati dei contatti telefonici con il dirigente della Regione e che aveva avuto rassicurazioni sul pagamento;

10) Nonostante i solleciti e le rassicurazioni il saldo del pagamento non avveniva, quindi, la società R.D. Italia Raccolta Differenziata s.r.l., con decreto ingiuntivo con R.G. n. 36704/11 emesso dal Tribunale di Napoli il 27.01.2012, ingiungeva al Comune di Aquilonia il pagamento della rimanente somma di € 13.782,29;

11) Per evidenziare la correttezza dell'operato dell'attore, lo stesso al ricevimento del decreto ingiuntivo ha nuovamente sollecitato l'Ente Regionale con la nota del 23/03/2012 (*vedi allegato*), indirizzata anche al Presidente della Giunta, con cui si sollecita nuovamente il pagamento di quanto dovuto dalla RD srl, anche per evitare altri pregiudizi per il contenzioso giudiziale;

12) In data 19/04/2012, ovviamente, veniva notificato atto di opposizione al decreto ingiuntivo con cui veniva, tra l'altro, richiesta la chiamata in causa della Regione Campania stante la sua palese responsabilità nel verificarsi del contenzioso per essere manlevati da ogni pregiudizio;

13) Nelle more, in data 11/07/2012 con decreto dirigenziale n. 4 la Regione Campania si decideva a liquidare un ulteriore acconto di € 11.777,40 che veniva prontamente girato alla RD Italia Raccolta Differenziata srl;

14) Con la racc.ra a/r del 13/09/2012 (*vedi allegato*) il Comune di Aquilonia richiedeva alla Regione l'immediato accredito del saldo, prima dell'udienza fissata per l'opposizione, onde evitare inutili aggravii di spesa;

15) Nonostante anche quest'ultimo sollecito la Regione non provvedeva al pagamento costringendo la prosecuzione del giudizio con la costituzione all'udienza del 15/10/2012 presso il Tribunale di Napoli ove veniva richiesta la chiamata in causa dell'Ente Regionale;

16) Il Tribunale decideva di rigettare la richiesta di chiamata in causa, non perché infondata ma per evitare lungaggini processuali, e rinviava al 17/06/2013 per l'assunzione delle prove concedendo i termini ex art. 183 cpc per il deposito di memorie. La decisione pilatesca del Tribunale è stata consigliata dal fatto che a seguito del successivo acconto di € 11.777,40 bonificato alla RD il mese precedente rimaneva solo la somma di € 1962,90, quindi, vista l'esiguità della stessa e la probabilità che nella more del lungo rinvio sarebbe stata accreditata dalla Regione, ha reputato inutile e gravosa la chiamata in causa dello stesso Ente. Il giudice, a riprova di ciò, rigettava anche la richiesta di provvisoria esecuzione proposta da controparte;

17) Onde evitare l'inutile aggravio di spese derivante dalla prosecuzione del giudizio veniva presa la saggia decisione di trovare un accordo (*vedi allegato*) con la RD srl anticipando l'esigua somma dovuta, € 1962,90, e il pagamento delle sole spese legali del decreto ingiuntivo riservandosi espressamente la possibilità di instaurare un autonomo giudizio contro la Regione Campania per la ripetizione di quanto ingiustamente pagato;

18) Dalla cronistoria esposta, provata documentalmente, si evince chiaramente la puntualità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale nella gestione di tutta la vicenda che si è operata in tutti i modi per favorire il recupero delle somme per la RD srl e per evitare il contenzioso giudiziario; dall'altra parte è evidente la responsabilità e la negligenza dell'Amministrazione Regionale nell'accredito dei fondi dovuti;

19) Giova precisare che l'Ente Regionale nel decreto dirigenziale n. 4 dell'11/07/2012 (*vedi allegato*) trasmesso al Comune, a seguito dei solleciti, riconosceva implicitamente la sua responsabilità : "l'instaurarsi di un eventuale contenzioso potrebbe generare responsabilità in capo all'Amministrazione regionale, con

conseguente aggravio di spese dovute al pagamento di spese legali ed interessi moratori" ma nulla fece per evitare i pregiudizi sofferti dal Comune di Aquilonia;

20) I danni sofferti del Comune di Comune di Aquilonia a causa del comportamento *de quo* si sostanziano nel pagamento delle spese legali affrontate per il giudizio dinnanzi il Tribunale di Napoli, essendo stato accreditato nelle more il saldo dovuto per il macchinario, che ammonterebbero complessivamente ad € 3228,24 così suddivisi : € 2211,19 in favore dell'avv. Giancarlo Vivolo come da fatture nn. 15 - 53/2012 (*allegate*) ed € 1017,05 in favore dell'avv. Francesco Vecchione procuratore della RD srl come da proforma n. 229/12 (*allegato*).

\*\*\*

Per tutto quanto innanzi, il Comune di Aquilonia, in persona del sindaco p.t., a mezzo del sottoscritto procuratore

#### CITA

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., corrente in Napoli alla Via S. Lucia, 81, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lacedonia all'udienza del 03.05.2013, ore di rito, Giudice da designare, con l'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all' Ill.mo Giudice di Pace

1) Dichiarare la responsabilità della Regione Campania per la condotta illecita consistente nel ritardo nell'accredito dei fondi per il "Finanziamento Piano Comunale per la Raccolta Differenziata" e per l'effetto condannare la stessa convenuta al pagamento in favore del Comune di Aquilonia della somma di € 3228,24, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni subiti derivanti dalla condotta *de quo* o per qualsiasi altra ragione e titolo;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.

In via istruttoria si producono i documenti di cui al separato indice.

Con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie e depositare ulteriori atti e documenti anche alla luce di costituzione avversa.

Bisaccia, 1.03.2013

Ai fini dell'art. 9 e ss. del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara che la causa ha valore fino ad € 5.000,00.

Avv. Giancarlo Vivolo  


## RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giancarlo Vivolo nella qualità.

Io sottoscritto Uff. Giudiz. dell'Ufficio U. Notifiche di Sant'Angelo dei Lombardi, ho notificato, per piena e legale scienza, copia dell'antescritto atto a:

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., corrente in Napoli alla Via S. Lucia, 81  
mediante spedizione dal competente ufficio postale



5 MAR 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO US  
- Giuseppe ROSSI

4-3-13

g/v/a